DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Art. 3

Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera

Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di riforma delle pensioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunita' europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con legge 15 novembre 2000, n. 364, il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione e' calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianita' contributiva maturata in Svizzera. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'eta' pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero. Dal mese successivo al compimento dell'eta' di cui al comma 2, l'importo della pensione e' ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.

Versione in vigore dal 12 giugno 2002, non più in vigore dal 8 agosto 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza
Estremi	Decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-occupazione-e-previdenza/art-3-lavoratori-italiani-rientrati-dalla-svizzera/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it